

CAMERA DEI DEPUTATI N. 54-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, LUPI, BRUNETTA, ARACRI, BARANI, BARBARESCHI, BERRETTA, BERTOLINI, BINETTI, BOBBA, BOCCI, BOCCUZZI, BOFFA, BORDO, BOSI, BOSSA, BRAGA, BUCCHINO, BURTONE, CALGARO, CAPODICASA, CARDINALE, CARELLA, CARLUCCI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CATONE, CECCUZZI, CENNI, CESARIO, CICCIOLI, COLUCCI, COMPAGNON, CONTE, CUOMO, DE ANGELIS, DE BIASI, DE CAMILLIS, DE CORATO, DE PASQUALE, DELFINO, DI VIRGILIO, D'INCECCO, DIONISI, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, EVANGELISTI, FADDA, GIANNI FARINA, RENATO FARINA, FARINONE, FEDI, FERRARI, FOGLIARDI, GREGORIO FONTANA, FONTANELLI, FRANZOSO, FRASSINETTI, GENTILONI SILVERI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIDONI, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRANATA, GRASSI, IANNUZZI, JANNONE, LAGANÀ FORTUGNO, LA-MORTE, LANDOLFI, LARATTA, LAZZARI, LOSACCO, LOVELLI, LUSETTI, MADIA, MANNUCCI, MARCHIGNOLI, MARGIOTTA, MARIANI, GIULIO MARINI, MARSILIO, MARTELLA, MATTESINI, MAZZARELLA, MELANDRI, MELIS, MIGLIOLI, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MONAI, MOSELLA, MOTTA, MURGIA, OSVALDO NAPOLI, NARDUCCI, NUCARA, LEOLUCA ORLANDO, PANIZ, PELUFFO, MARIO PEPE (PdL), PES, PICCOLO, PICIERNO, PIZZETTI, POMPILI, PORFIDIA, RAMPI, RAZZI, RIGONI, ROSATO, RUBINATO, RUGGHIA, PAOLO RUSSO, SAMPERI, SANGA, SARDELLI, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, SPECIALE, STAGNO D'ALCONTRES, TASSONE, TIDEI, TULLO, VANNUCCI, VERINI, VERNETTI, VERSACE, VICO, VIGNALI, VILLECCO CALIPARI, VIOLA, VOLONTÈ, ZACCHERA, ZUCCHI, ZUNINO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette

Presentata il 29 aprile 2008

(Relatori: **VANNUCCI** per la V Commissione;
Guido **DUSSIN**, per la VIII Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 9 marzo 2011, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 54 Realacci, recante « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni »,

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile prevalentemente all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

per quanto attiene al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, il provvedimento è riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie », che l'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

le disposizioni di cui agli articoli 7 (Servizi postali e programmazione televisiva pubblica) e 8 (Istituti scolastici) afferiscono, rispettivamente, alle materie dell'ordinamento della comunicazione e dell'istruzione, demandate, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

tali disposizioni, nella parte in cui riguardano le regioni e gli enti locali, si limitano ad attribuire a questi ultimi determinate facoltà finalizzate al sostegno dei piccoli comuni;

peraltro, all'articolo 8, comma 1 – che prevede la possibilità per le regioni e gli enti locali di stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per finanziare il mantenimento in attività, in deroga alla normativa statale, degli istituti scolastici statali con sede nei comuni piccoli che dovrebbero essere chiusi o accorpati in base alle disposizioni vigenti – appare opportuno precisare che per le convenzioni tra gli enti locali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è necessario il coinvolgimento della regione, in quanto questa è titolare della competenza sul dimensionamento sul territorio della rete scolastica: infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, il dimensionamento sul territorio della rete scolastica, sulla base dei principi stabiliti con legge statale, è ascrivibile alla competenza legislativa delle regioni, trattandosi di disciplinare « situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni » (sentenza n. 200 del 2009);

considerato che:

l'articolo 3, comma 4, prevede che i piccoli comuni possono stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e che tali convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali;

la Corte costituzionale — con le sentenze n. 195 del 1993 e n. 346 del 2002 — ha giudicato costituzionalmente illegittime, per violazione degli articoli 3 e 8, primo comma, della Costituzione, le disposizioni di due leggi regionali che prevedevano benefici in favore delle confessioni religiose per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, nella parte in cui subordinavano l'accesso ai benefici all'esistenza di un'intesa per la regolazione dei rapporti con lo Stato;

secondo le citate sentenze, infatti, un intervento generale ed autonomo dei pubblici poteri che trova la sua ragione e giustificazione — propria della materia urbanistica — nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi, ed ha l'effetto di facilitare le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa, non può introdurre come elemento di discriminazione fra le confessioni religiose che aspirano ad usufruirne, avendone gli altri requisiti, l'esistenza di un'intesa per la regolazione dei rapporti della confessione con lo Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, e 13, relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;

2) si valuti l'articolo 3, comma 4 — nella parte in cui limita l'accesso ai benefici ivi previsti alle sole confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione — alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale riportata nelle premesse;

3) all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire la natura dei « centri multifunzionali » ivi previsti e di verificare l'incidenza della disposizione sulla organizzazione amministrativa dei comuni;

4) all'articolo 8, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il coinvolgimento della regione nelle convenzioni tra gli

enti locali e il Ministero dell'istruzione per il finanziamento del mantenimento in attività, in deroga alla normativa statale, degli istituti scolastici statali con sede nei comuni piccoli che dovrebbero essere chiusi o accorpati in base alle disposizioni vigenti;

5) all'articolo 10, comma 3, lett. c), si valuti l'opportunità di chiarire la natura giuridica dei « premi » ivi previsti.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il nuovo testo in oggetto,
esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;

condivisa la finalità dell'intervento legislativo di individuare specifici strumenti di sostegno in favore dei piccoli comuni, al fine di promuoverne lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;

rilevata l'opportunità di garantire la necessaria coerenza tra le misure recate dal provvedimento ed il processo di attuazione del federalismo fiscale avviato con la legge di delega n. 42 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, il quale consente ai piccoli comuni di cui all'articolo 2 di affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della « legge 23 dicembre 1997, n. 448 », provvedano le Commissioni di merito a sostituire tale riferimento con quello alla legge n. 448 del 1998;

2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire, con proprio provvedimento, una lotteria ad estrazione istantanea denominata « Piccoli comuni », le cui eventuali maggiori entrate sono destinate ad alimentare il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione della disposizione, la quale presenta diversi profili problematici, sia in quanto l'attivazione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea presuppone una procedura per l'aggiudicazione della relativa concessione, e pertanto l'introduzione *ex lege* della nuova lotteria confliggerebbe con tale quadro procedimentale, incidendo inoltre sui rapporti già in essere con l'attuale concessionario delle lotterie ad estrazione istantanea, sia in quanto appare problematico quantificare l'eventuale maggior gettito derivante dalla nuova lotteria e la riassegnazione di tale maggior gettito non potrebbe che intervenire nell'esercizio successivo, comportando il peggioramento dei saldi nell'anno in cui avviene la riassegnazione;

3) con riferimento specifico alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 10, le quali prevedono che le risorse del Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, siano destinate, tra l'altro, a misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli immobili destinati ad attività economiche, nonché concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, provvedano le Commissioni di merito a specificare maggiormente il contenuto delle agevolazioni, nonché a coordinare tali previsioni con il processo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale conferita dalla legge n. 42 del 2009, in particolare tenendo conto del fatto che lo schema di decreto legislativo concernente il federalismo fiscale municipale predisposto dal Governo prevede la sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili con l'imposta municipale unica, nonché la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale,

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale prevede che nei piccoli comuni individuati ai sensi del comma 1 del medesimo

articolo 3, l'attività di incasso e di trasferimento di somme relative al pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere effettuata utilizzando la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con maggiore specificità i soggetti autorizzati alla stipula di tali convenzioni, nonché di specificare se la locuzione « soggetti terzi » si riferisca ai concessionari della predetta rete telematica;

b) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, che i comuni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere della società ANAS Spa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad individuare modalità attraverso cui il concessionario del servizio postale universale ne garantisce l'espletamento nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare il necessario coordinamento di tale previsione con il contenuto dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno nei servizi postali comunitari;

d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che le amministrazioni comunali dei piccoli comuni di cui all'articolo 2 possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti — con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali — e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di evitare che tale previsione si sovrapponga con quella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale interviene anch'essa sulle modalità di pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché di specificare quali siano i soggetti con i quali le amministrazioni comunali possono stipulare apposita convenzione, anche ai fini della definizione dei rispettivi oneri e diritti.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 54 Realacci, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;

evidenziato che un analogo testo è stato esaminato nel corso della XV legislatura, pervenendo all'approvazione di un parere con condizioni nella seduta del 29 marzo 2007;

in riferimento all'articolo 3, comma 4, tenuto conto che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale — Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane — ha l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente;

rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 7, che il riferimento fatto alla lettera *d*) dell'articolo 135, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché è ingiustificato nel merito riferirsi solo alla lettera *d*) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 4 dell'articolo 135 citato;

evidenziato che, all'articolo 4, il concorso finanziario della regione dovrebbe essere obbligatorio e, se necessario, anche assorbente l'intera quota necessaria prevista dall'intervento normativo;

considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni *culturali locali*, senza peraltro che ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistemica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;

rilevato in ogni caso che le medesime convenzioni di cui al citato articolo 8, da stipularsi con lo Stato, in ogni caso, non devono e non possono in alcun modo pregiudicare il mantenimento dei normali livelli del rapporto alunni/classe ed alunni/docente. Pertanto, tali convenzioni dovrebbero necessariamente assicurare il finanziamento aggiuntivo, eventualmente necessario per la stipula della convenzione stessa;

considerato, infine, che nel provvedimento manca qualsiasi previsione volta ad agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sopprimere all'articolo 3, il comma 7, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è coerente il riferimento normativo all'articolo 135, comma 4, lettera *d*) del decreto legislativo n. 42 del 2004;

2) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: « e culturali », poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole;

3) appare necessario sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali è già disciplinato con un intervento normativo di carattere sistematico;

4) all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: « e il Ministro per i beni e le attività culturali » con le seguenti « , il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 3, il comma 4, in considerazione del suo contrasto con principi istituzionali in materia di beni culturali, di cui all'articolo 117 Cost., comma 2, lettera *s*), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 Cost., come attuati attraverso i Patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura

finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali;

b) appare opportuno prevedere all'articolo 4 il concorso obbligatorio finanziario della regione e assorbente l'intera quota necessaria prevista dall'intervento normativo;

c) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro per i beni e le attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali, necessaria per lo sviluppo delle indicate attività da parte dei suddetti comuni.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

premesso che:

il provvedimento in oggetto è volto a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito del territorio dei piccoli comuni;

il predetto provvedimento all'articolo 7, comma 1, prevede che il Ministero dello sviluppo economico individui le modalità attraverso le quali il concessionario del servizio universale ne garantisce l'espletamento nei comuni oggetto del provvedimento;

considerato che le modalità di erogazione del citato servizio sul territorio nazionale sono definite nell'ambito del contratto di programma stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « servizio postale universale, individua » aggiungere le seguenti: « , in coerenza con le prescrizioni del contratto di programma, »

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante: Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (nuovo testo C. 54 Realacci),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 54, recante « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni », nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VIII;

premesso che essa si propone il condivisibile obiettivo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni;

atteso che il provvedimento assume un particolare valore strategico nelle more della definitiva entrata in vigore della « Carta delle autonomie locali », già approvato dalla Camera e attualmente in corso di esame al Senato;

considerato che la proposta di legge presenta alcuni profili di più immediato interesse per la XI Commissione, legati soprattutto all'aspetto della valutazione dei pubblici dipendenti nei piccoli comuni e allo svolgimento di funzioni e servizi in forma integrata;

rilevata, peraltro, l'opportunità di rafforzare — ove possibile — il testo nelle parti che afferiscono alla promozione dell'occupazione nei comuni di piccole dimensioni e all'incentivazione di forme di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, che reca disposizioni concernenti le attività amministrative di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, stabilendo che tali funzioni sono disciplinate con atto regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate a un organo monocratico sia interno, sia esterno all'ente stesso, si verifichi se l'obiettivo di semplificare l'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere la valutazione per quei comuni che, essendo di ridotte dimensioni, spesso hanno anche un limitato numero di dipendenti al proprio interno, non si ottenga più agevolmente adattando in modo flessibile a questi comuni — in luogo dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (o in alternativa ad essi) — taluni dei principi in materia di valutazione dei dipendenti desumibili dagli articoli 16 e 31 del citato decreto legislativo n. 150, che indicano le norme generali applicabili agli enti territoriali;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, laddove si prevede che presso i piccoli comuni possano essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi per i cittadini, si chiede di valutare — anche al fine di non disperdere il capitale umano di quei lavoratori impegnati quotidianamente nello svolgimento dei predetti servizi in ambito territoriale — se non sia preferibile affidare taluni di questi servizi allo svolgimento di funzioni in forma associata da parte di una pluralità di enti locali;

c) all'articolo 6, comma 1 — atteso che la disposizione che prevede l'incentivazione di programmi informatici e di innovazione tecnologica sembra poter incidere in misura significativa sulle opportunità di sviluppo professionale per numerosi lavoratori pubblici e privati presenti nei piccoli comuni — si suggerisce di sopprimere l'inciso « anche attraverso la fruizione del sistema *wi-max* », considerato che esso appare limitativo rispetto alle potenziali tecnologie ad oggi utilizzabili e, dunque, suscettibili di ulteriori sviluppi futuri;

d) all'articolo 11, comma 1, che istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012 per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di determinati interventi, pur prendendo atto che esso rappresenta un primo passo per il sostegno dei piccoli comuni, si raccomanda comunque di realizzare ogni possibile sforzo per un suo incremento negli anni a venire; al contempo, si segnala l'esigenza di integrare le finalità del fondo stesso, in modo da inserire al loro interno anche il finanziamento di progetti diretti all'incentivazione dell'occupazione e all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 54, recante
« Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 11, comma 2, si preveda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà individuare gli interventi destinatari dei contributi a carico del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni sia adottato di concerto anche con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci recante « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni »;

rilevato che gli articoli 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e 4, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), inseriscono la coesione territoriale, accanto a quella economica e sociale, tra gli obiettivi e le politiche dell'UE;

tenuto conto che, conseguentemente, l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) stabilisce che la politica di coesione deve rivolgere un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

rilevata pertanto l'esigenza che il Governo si adoperi, nel dibattito in corso sulla riforma della politica di coesione e del bilancio dell'UE, affinché i fondi strutturali, nel periodo successivo al 2013, riservino una congrua e significativa parte delle risorse disponibili alle

zone indicate dal richiamato articolo 174 in cui i piccoli comuni ricadono;

sottolineata, in particolare, la necessità che i futuri strumenti di programmazione nazionale e regionale dei fondi strutturali attribuiscono specifico rilievo ai piccoli comuni, anche ai fini della distribuzione delle risorse europee e nazionali disponibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la possibilità di disporre, sin dall'attuale periodo di programmazione, l'utilizzo di specifici stanziamenti dei fondi strutturali per il finanziamento di interventi a favore dei piccoli comuni, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale stabiliti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PERMANENTE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 54, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VIII della Camera, recante disposizioni volte al sostegno ed alla valorizzazione dei piccoli comuni;

rilevato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

considerato che il testo reca previsioni afferenti altresì alle materie « governo del territorio », « ordinamento della comunicazione » e « istruzione », assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto, con riferimento all'articolo 8, un più ampio coinvolgimento delle regioni in ordine alle richiamate convenzioni tra enti locali e Ministero dell'istruzione per il mantenimento degli istituti scolastici, in considerazione della competenza regionale sul dimensionamento territoriale della rete scolastica;

2) sia precisato che, con riguardo agli articoli 10 e 11 del testo in esame, i decreti ministeriali istitutivi, rispettivamente, del Fondo per l'incentivazione della residenza dei piccoli comuni e del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;

3) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 1;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le commissioni di merito se non sia opportuno procedere alla disciplina di sostegno dei piccoli comuni nel quadro di un già avviato disegno organico di riforma in materia di enti locali (cosiddetto « Codice delle autonomie »);

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 2, ai fini di equità perequativa, un margine di oscillazione pari al dieci per cento del parametro di 5.000 abitanti ivi fissato per indicare la definizione di piccoli comuni cui si applica il testo in esame;

c) valutino altresì le commissioni di merito l'opportunità di individuare adeguati parametri di riferimento per il calcolo del previsto indice di 5.000 abitanti volto a qualificare l'ambito dei piccoli comuni.

—————
—————

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette.

CAPO I
FINALITÀ

ART. 1.
(Finalità).

1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e di sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni nonché di tutelare e di valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e da favorire anche l'afflusso turistico.

2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

ART. 1.
(Finalità).

1. La presente legge, **ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea**, ha lo scopo di promuovere e di sostenere **lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce, altresì**, l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti **nei piccoli comuni** e delle attività produttive **ivi insediate**, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.

2. Le regioni, nell'ambito delle **proprie competenze**, possono definire interventi ulteriori **rispetto a quelli previsti dalla presente legge** per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Vedi articolo 2, comma 5

dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alla realizzazione delle finalità della presente legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE A 5.000 ABITANTI E I PICCOLI COMUNI

ART. 2.

(Definizione di piccoli comuni).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree territorialmente disestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;

c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, **dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:**

a) comuni collocati in aree **caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque**, da criticità dal punto di vista ambientale;

b) **comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;**

c) comuni **nei quali** si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto **a quanto risultante dal censimento generale della popolazione** effettuato nel 1981;

d) *identica;*

e) comuni **collocati in aree prevalentemente** montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione **e dalla lontananza da grandi centri urbani;**

f) **comuni che presentano un territorio particolarmente ampio** ovvero **caratterizzato** dalla frammentazione **degli insediamenti abitativi;**

e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d). Nei casi di cui alla presente lettera gli interventi previsti dalla presente legge in favore dei piccoli comuni sono riservati alle predette frazioni.

2. Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, non sono comunque considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure previste dallo stesso comma 3.

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.

Vedi articolo 1, comma 3

ART. 3.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti

g) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), e) o f), **limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni.**

Soppresso

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni **di cui al** comma 1 del presente articolo.

3. L'elenco di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure previste dal **medesimo** comma.

4. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro **trenta giorni** dalla data di assegnazione.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 2.

ART. 3.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

Soppresso

locali, possono promuovere iniziative per favorire l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Vedi comma 4

2. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente.

3. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei comuni di cui al comma 2 del presente articolo le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto

1. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le seguenti disposizioni:

a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e, a decorrere dalla loro entrata in vigore, articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005.

2. Nei comuni **di cui al comma 1**, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate **con regolamenti adottati** da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, **che le svolge in conformità ai principi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

Soppresso

disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.

4. Ai comuni di cui al comma 2 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

c) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

d) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle

Vedi comma 1

3. Al fine di favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con i soggetti **concessionari**, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. I comuni di cui al comma 1, anche in **forma associata**, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze

rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono acquisire al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite o delle case cantoniere dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, nonché di caserme dismesse o di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso, al fine di destinarli, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.

8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi di comunicazione elettronica a larga banda nei medesimi comuni.

9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali da costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radio-televisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

10. Per favorire il riequilibrio anagrafico **nonché promuovere e valorizzare le**

medesime. Le convenzioni **possono essere** finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali **nei limiti delle** risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

5. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire al valore economico definito **dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio**, o stipulare intese finalizzate al **relativo** recupero, **le** stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere della **società** ANAS Spa, al fine di **destinarle**, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.

Soppresso

Soppresso

6. Per favorire il riequilibrio anagrafico, il Governo è autorizzato ad apportare

nascite nei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti nei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previsti dal citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di propria residenza, anche qualora essa si sia verificata in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima regione.

11. All'articolo 135, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, con particolare riferimento al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

ART. 4.

(Attività e servizi).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

2. Per i fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le

all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie **affinché le nascite registrate, ai sensi del predetto articolo 30, comma 7, nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi, siano considerate, ai soli fini statistici, come avvenute in quest'ultimo comune.**

7. All'articolo 135, comma 4, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, **dopo** le parole: « **alla salvaguardia dei paesaggi rurali** » sono inserite le seguenti: « , del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

ART. 4.

(Attività e servizi).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni **di cui all'articolo 2**, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali, **con le modalità previste dal presente articolo.**

2. Per i fini di cui al comma 1 **del presente articolo**, i comuni **di cui all'articolo 2, anche in forma associata**, possono **istituire** centri multifunzionali nei quali concentrare **la fornitura di** una pluralità di servizi, quali i servizi **in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di**

regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri **di eccellenza** per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

ART. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000, e successive revisioni.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, pre-

comunicazione e di sicurezza, **nonché lo svolgimento di attività** di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

Soppresso

3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni **di cui all'articolo 2**, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 **del presente articolo** quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

ART. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, **adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire** la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, **individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350**, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni **con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.**

2. I comuni **con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti** possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi

ceduti dalla dicitura: « Territorio di produzione del ... » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari **e culturali** locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e successive modificazioni, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

ART. 6.

(Programmi di e-government).

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST).

prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: « Territorio di produzione del ... » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni **con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti** possono stipulare, **anche in forma associata**, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Soppresso

ART. 6.

(Programmi di e-government).

1. I progetti informatici riguardanti i comuni **di cui all'articolo 2, anche** in forma associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale **e dell'Unione europea**, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici **previsti a legislazione vigente** per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, **ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi** e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST) **anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.**

2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

ART. 7.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, l'effettivo svolgimento del servizio postale universale nei piccoli comuni.

2. L'amministrazione comunale può **altresì** stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali.

3. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, **altresì**, ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

2. Il Ministro per **la pubblica amministrazione e l'innovazione**, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni **di cui all'articolo 2, anche** in forma associata.

ART. 7.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità, da stabilire nel contratto di programma, attraverso le quali il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

2. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali **di comuni e frazioni non serviti dal servizio postale.**

3. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

4. Il Ministero **dello sviluppo economico** può provvedere ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni **di cui all'articolo 2** e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

ART. 8.

(Istituti scolastici).

1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e **l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione**. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e **non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.**

ART. 9.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro

ART. 8.

(Istituti scolastici).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Soppresso

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane.

Soppresso

prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.

2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 10.

(Sistema distributivo dei carburanti).

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale.

2. Al fine di assicurare il servizio di cui al comma 1 nei piccoli comuni, i comuni, le province e le regioni, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono prevedere specifiche agevolazioni.

ART. 11.

(Agevolazioni in materia di servizio idrico).

1. Le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Soppresso

ART. 9.

(Servizio idrico nei piccoli comuni).

1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

2. All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: « 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 abitanti ».

3. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abi-

ART. 12.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni).

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2009, un apposito fondo.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 7, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti o delle compartecipazioni a tributi erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale;

c) da premi di insediamento in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede annualmente alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della conces-

tanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo ».

ART. 10.

(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad indire con proprio provvedimento una lotteria ad estrazione istantanea denominata « Piccoli comuni ».

2. Le eventuali maggiori entrate, derivanti dal comma 1, ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente relative al settore del lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ad un apposito fondo denominato « Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni » e iscritto nello stato di previsione del Ministero medesimo, destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite massimo degli introiti della lotteria di cui al comma 1.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge:

a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei comuni di cui all'articolo 2, com-

sione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettere a) e c).

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito d'imposta, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa di cui al comma 7, per le persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali.

6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

7. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dell'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi

preso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;

d) misure agevolative in favore della persona fisica o giuridica che acquista a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

e) promozione di attività educative per la prima infanzia;

f) agevolazioni a favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.

4. Alla individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 2, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

ART. 11.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro **per l'anno 2012**, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti **alla**

diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale nei piccoli comuni e all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni **di cui all'articolo 2.**

2. *Identico.*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** e con il Ministro per i beni e le attività culturali, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. **Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.**

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. All'onere derivante **dal** comma 1, pari a 40 milioni di euro per **l'anno 2012**, si provvede mediante corrispondente **utilizzo della proiezione per il medesimo anno** dello stanziamento **del fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale **2011-2013**, nell'ambito del **programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2011**, allo scopo parzialmente utilizzando, **quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Clausola di invarianza della spesa).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali **già** disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15.

(Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al presente comma non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ».

6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. *Identico.*

ART. 12.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Soppresso

CAPO III**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AREE
NATURALI PROTETTE****ART. 16.**

(Ambito di applicazione).

1. Il presente capo detta i principi fondamentali per la gestione e per l'attuazione degli interventi di recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree naturali protette.

2. Il presente capo si applica ai centri storici e ai nuclei abitati rurali dei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e di quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale, compresi nel V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2003.

3. Il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali nei territori di cui al comma 2 è finalizzato ai seguenti obiettivi:

a) individuare una politica di sviluppo delle aree naturali protette volta a tutelare e a valorizzare il patrimonio storico e artistico e il paesaggio;

b) salvaguardare e tutelare la presenza antropica attraverso il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali;

c) garantire, attraverso i programmi di riqualificazione ambientale dei nuclei abitati urbani, oltre al recupero prettamente strutturale, formale e ambientale, un complesso integrato e organico di interventi riguardanti le funzioni e i servizi urbani nonché il recupero degli edifici e degli immobili dismessi;

d) garantire, attraverso i programmi integrati di riqualificazione urbanistica,

Soppresso

edilizia e ambientale, oltre al recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali, un complesso integrato e organico di interventi riguardanti le funzioni e i servizi urbani, nonché un adeguamento degli *standard* di qualità abitativi e ambientali;

e) promuovere l'utilizzazione di forme e di procedure di attuazione e di gestione diretta degli interventi di recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali, anche attraverso l'intervento pubblico e privato, nel rispetto della normativa vigente in materia;

f) utilizzare gli enti parco come filtro operativo per l'azione di incentivazione, promozione e gestione del patrimonio abitativo;

g) attuare le misure di incentivazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Individuazione degli ambiti di recupero del patrimonio abitativo esistente nelle aree naturali protette).

1. I comuni di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge individuano, attraverso i programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla riqualificazione ambientale e alla riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale.

ART. 18.

(Programmi di riqualificazione ambientale).

1. I programmi di riqualificazione ambientale sono finalizzati, oltre che al recupero strettamente paesaggistico e ambientale, alla realizzazione di un complesso integrato e organico di interventi

riguardanti le funzioni e i servizi urbani, al recupero di edifici e di immobili dismessi, all'utilizzo, nel rispetto dell'edilizia tradizionale e del paesaggio, di forme e di materiali appropriati al contesto ambientale.

2. I programmi di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito dei perimetri urbani dei centri abitati per le tipologie e per gli agglomerati urbani considerati incongruenti con il contesto ambientale.

ART. 19.

(Programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale).

1. I programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale sono finalizzati ad una riprogettazione degli insediamenti e mirano, nel rispetto dell'edilizia tradizionale e del paesaggio, a valorizzarne l'identità storica, culturale e ambientale, anche attraverso un complesso integrato e organico di interventi riguardanti l'adeguamento degli *standard* abitativi, la determinazione delle condizioni di efficienza e di fruibilità dei servizi, il recupero di edifici e di immobili dismessi.

2. I programmi di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito dei perimetri dei centri storici e, in caso di mancata adozione dei relativi strumenti urbanistici, nei perimetri degli ambiti storici individuati dai comuni in sede di redazione dei programmi integrati di intervento e nei perimetri dei nuclei abitati rurali.

ART. 20.

(Rinvio alle leggi regionali).

1. Le leggi regionali definiscono le procedure per l'adozione dei programmi integrati e per il relativo coordinamento con gli altri piani e programmi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 21.*(Destinazione di fondi ai programmi integrati).*

1. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite per il recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della normativa vigente alla formazione e alla realizzazione dei programmi integrati.

2. I fondi di cui al comma 1 possono essere assegnati direttamente ai comuni che ne fanno richiesta e possono essere utilizzati, nei limiti determinati dai rispettivi enti parco, anche per il trasferimento e per la sistemazione temporanea delle famiglie negli immobili interessati dagli interventi.

ART. 22.*(Programmi di iniziativa privata).*

1. I proprietari di immobili e di aree comprese nelle aree di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare in forma singola o associata proposte di programmi integrati di intervento.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni.

3. I comuni possono assegnare i fondi di cui all'articolo 21, comma 2, direttamente ai privati e ai consorzi, pubblici e privati, che hanno fatto richiesta di attivazione di un programma integrato di intervento.

4. I comuni possono promuovere o partecipare ai programmi integrati di intervento anche attraverso l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 11 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0046380